

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari per la modifica dell'art. 49a della Legge tributaria "Freno all'imposta sulla sostanza con limite al 50% anziché al 60%"

del 7 maggio 2018

La presente iniziativa parlamentare elaborata propone di limitare le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza, su richiesta del contribuente, al 50% del reddito imponibile complessivo anziché al 60% come proposto dal Consiglio di Stato.

Per esemplificare il motivo della nostra proposta, si consideri il caso di un contribuente che detiene il 100% di una partecipazione (per esempio una società anonima) che consegue su base regolare utili attorno a 7-8 milioni di franchi l'anno. Tale situazione è tipica nell'ambito di una media impresa, che il meccanismo del freno all'imposta sulla sostanza intende proteggere e promuovere.

Secondo la circolare SSK 28¹, che descrive la prassi intercantonale relativa al metodo di valutazione ai fini della tassazione della sostanza delle partecipazioni non quotate, le azioni della suddetta partecipazione avrebbero grossomodo un valore fiscale di 100 milioni di franchi.

Ammettendo per semplicità che il contribuente in analisi non abbia altri redditi (o che tali siano irrilevanti al confronto del valore della partecipazione), il provento netto figurativo sarebbe pari a 1 milione di franchi (1% del valore fiscale della partecipazione). Applicando il meccanismo proposto dal Consiglio di Stato, ne consegue che le imposte cantonali e comunali su reddito e sostanza non potrebbero superare 600'000 franchi (60% di 1 milione di franchi).

Tuttavia, 600'000 franchi di imposte massime rappresentano il 6‰ di 100 milioni di franchi, ossia **di fatto quasi nessuno sconto sull'imposizione della sostanza rispetto a oggi**, al di là del fatto che il contribuente in analisi non verrebbe imposto sul dividendo che è necessario estrarre dalla partecipazione per permettergli di pagare le imposte personali.

Se inoltre l'aliquota cantonale massima sulla sostanza scende dal 3.5‰ (situazione attuale) al 2.5‰ (a cui si aggiunge l'imposta comunale sulla sostanza), **il freno diventerà in questo caso di tipo solo declamatorio**. Peggio ancora se il contribuente vive in casa propria (es. in una villa) con valore locativo che si aggiunge al reddito imponibile.

La dinamica intuitivamente mostrata sopra trova conferma nelle stime di minor gettito presentate dal Consiglio di Stato con lettera del 18 ottobre 2017 alla Commissione speciale tributaria, della quale si riporta la tabella esposta a pagina 6 (gli importi sono in mio di franchi di minor gettito fiscale annuo).

	2018	2019	2020
Sgravio fiscale (40%)	-11.8	-11.8	-7.3
Sgravio fiscale (60%)	-1.8	-1.8	-0.4
Differenza (minor gettito)	-10.0	-10.0	-6.9

¹ <http://www.steuerkonferenz.ch/?Dokumente:Kreisschreiben>

Così come concepito ora (si consideri la riga "Sgravio fiscale (60%)"), il freno all'imposta sulla sostanza ha un limitato effetto (meno di 2 milioni di franchi l'anno) solo nei periodi fiscali in cui le aliquote sulla sostanza non sono ancora state del tutto ridotte, per poi invece svanire.

La tabella precedente mostra la stima del minor gettito fiscale cantonale qualora il freno all'imposta sulla sostanza abbia un parametro pari al 40% anziché al 60%. L'impatto finanziario della presente iniziativa parlamentare elaborata si situerebbe pertanto tra i valori esposti nella tabella.

Paolo Pamini
Filippini - Frapolli - Galeazzi - Giudici -
Guscio - Morisoli - Pinoja - Quadranti
Seitz - Terraneo

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 7 maggio 2018 di Paolo Pamini e cofirmatari;

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 49a (nuovo)

¹Le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza sono ridotte, su richiesta del contribuente, al **50 per cento** del reddito imponibile complessivo. Ai fini di questo calcolo, il provento netto della sostanza è fissato ad almeno l'1 per cento della sostanza netta.

²Il provento netto della sostanza è formato dai redditi della sostanza mobiliare ed immobiliare, al netto delle deduzioni degli articoli 31 e 32 capoverso 1 lettera a).

³Lo sgravio è imputato sull'imposta sulla sostanza e ripartito proporzionalmente tra Cantone e Comuni in funzione del moltiplicatore comunale d'imposta.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.